

**COMUNE DI ANDRIA**

**Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

**INDICE**

**ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

**ART. 2 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICITARI**

**ART. 3 - OBIETTIVI DI QUALITA'**

**ART. 4 - PIANIFICAZIONE COMUNALE**

**ART. 5 - PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI**

**ART. 6 - MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

**ART. 7 - DIVIETI**

**ART. 8 - COLLABORAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO COMUNALE**

**ART. 9 – OBBLIGHI NORMATIVI E COMPATIBILITA' GENERALI**

**ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLO**

**ART. 11 – SANZIONI**

**ART. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ALLEGATO A - MODELLO A ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE**

**ALLEGATO B – MODELLO B SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (PER IMPIANTI CON POTENZA IN ANTENNA INFERIORE A 20 WATT)**

**ALLEGATO C - SCHEMA DI CONTRATTO STANDARD**

## **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità**

1. Sono soggetti al presente regolamento tutti i sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n.381, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".
2. Le disposizioni del regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi della Legge n. 36 del 2001, "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", nonché della legge regionale n. 5 del 2002 e del Regolamento regionale n. 14 del 2006 e disciplina l'installazione, la localizzazione ed il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz.
4. Il presente regolamento persegue le seguenti essenziali finalità:
  - a) assicurare il corretto e razionale insediamento urbanistico degli impianti di cui all'art. 3, c. 1, lett. h), i) ed j) della L. n. 36/2001, attraverso la pianificazione e la concertazione con i gestori;
  - b) tutelare la popolazione dai rischi derivanti dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, in ossequio al principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato U.E. e dell'art. 301 D. Lgs n. 152/2006, nonché al principio di prevenzione di cui all'art. 304 D. Lgs n. 152/06.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni contenute nella Legge n. 36/2001 e della Legge Regione Puglia n. 5/2002 nonché del Regolamento Regionale n. 14 del 14 settembre 2006.
6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale e hanno ad oggetto gli impianti e le apparecchiature impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazione e la radiotelevisione. Le disposizioni del presente regolamento si applicano sia agli interventi di nuova installazione, sia agli impianti preesistenti per i quali i soggetti interessati richiedano un adeguamento tecnologico.

## **Art. 2 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente art.1, l'Amministrazione comunale adotta, nel rispetto della normativa statale e regionale, tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici per la salvaguardia della salute come diritto fondamentale dell'uomo in virtù di quanto sancito dall'art. 32, comma 1 della Costituzione e dall'art. 152, commi 1, 2 e 3 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea ed in raccordo con lo sviluppo scientifico promosso per mezzo dei servizi di telecomunicazione, salvaguardando altresì la qualità dei servizi offerti.
2. I soggetti interessati ad installare ed esercire gli impianti, qualunque sia la tecnologia applicata, debbono utilizzare la migliore soluzione tecnica praticabile che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici, in ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia.

## **Art. 3 - Obiettivi di qualità**

1. In merito all'individuazione dei siti per l'installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l'obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti e comunque compatibilmente con le esigenze del servizio.  
In particolare qualsiasi azione deve considerare sempre gli obiettivi di seguito riportati quali:
  - a) minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici connessi alle installazioni per la telefonia mobile, perseguendo la razionalizzazione della rete, fermi restando i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla vigente legislazione;
  - b) minimizzare i fattori di intrusione visiva a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili, quali gli edifici

ed aree di valore storico, architettonico e monumentale, edifici in zona A/1, nonché edifici in zona A/2 e A/3, le zone di parco e le riserve naturali interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge; in tali casi è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti purchè sempre minimali ed in linea con l'aspetto esteriore dell'area di interesse;

**c)** minimizzare i vincoli all'uso del territorio determinati dalla realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;

**d)** assicurare la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza.

2. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 1, il presente Regolamento:

**a)** stabilisce criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli impianti in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e ai vincoli sull'uso del territorio;

**b)** ai fini della minimizzazione degli impatti e dei vincoli all'uso del territorio, nonché di una più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di Andria assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime. Lo stesso ente attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:

**b.1)** l'offerta in disponibilità, secondo le modalità di locazione stabilite da apposito contratto standard di cui all'allegato C e in caso di difformità da quest'ultimo, da delibera di giunta, di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ovviamente sempre in assenza di controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione di cui agli allegati planimetrici;

**b.2)** la ricerca di accordi con i soggetti interessati per poter usufruire di spazi privati ad uso pubblico (quali, per esempio le aree di parcheggio).

#### **Art. 4 - Pianificazione Comunale**

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 14/2006 alla lettera F - "Pianificazione comunale" e alla lettera G - "Disciplina tipo di riferimento per la elaborazione dei piani annuali di localizzazione", l'installazione e la modifica di impianti di telecomunicazione sono subordinate alla preventiva pianificazione comunale.
2. Tale pianificazione comunale, rappresentata nelle tavole relative alla individuazione di immobili comunali idonei alla installazione di impianti, dà priorità all'insediamento degli stessi impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire all'Ente territoriale l'acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale.
3. Il piano individua le strutture oggetto di divieto ai sensi dell'art. 10, c. 1, L.R. 5/2002 e perimetra le aree sensibili da preservare dall'insediamento degli impianti al fine di includervi le pertinenze e, in genere, le aree, gli spazi e gli edifici effettivamente destinati alla permanenza dei recettori sensibili, individuando e proponendo alternative localizzative tecnicamente idonee.
4. Così come disposto dall'art 7 L. R. n. 5/2002 rubricato - "Piano annuale di installazione", i soggetti gestori di impianti devono predisporre e presentare al Comune, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti che contiene la mappatura completa delle aree interessate dalle istanze per l'installazione di nuovi impianti, entro il 31 Marzo di ogni anno.
5. Per sviluppare eventuali piani di copertura di nuove tecnologie, i gestori che sono già titolari delle licenze UMTS, ETACS, GSM e DCS, LTE e BWA, sia TDD che FDD, dovranno utilizzare prioritariamente i siti degli stessi già legittimamente occupati sul territorio comunale. Inoltre dovranno tener conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, ove tecnicamente possibile, della presenza eventuale di siti di pubblica proprietà ai fine delle installazioni nell'area di interesse.

6. **"I gestori, con la presentazione dei piani stralcio, devono individuare gli impianti preesistenti più impattanti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente regolamento e dalla normativa vigente, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione urbanistica e con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Detti impianti possono essere individuati anche dall'Ente nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo spettanti per legge. Per tali impianti si dovrà procedere con la rilocalizzazione nei siti alternativi indicati dal Comune. In caso di rilocalizzazione presso un'area comunale l'Ente, al fine di compensare gli eventuali oneri di trasferimento dell'impianto, potrà applicare un abbattimento fino all'80% sul canone di locazione calcolato ai sensi del successivo comma 10."**
7. Il Comune, individuati gli immobili di proprietà o le zone ritenute idonee per la secondo il Piano di Localizzazione degli impianti, valuta i programmi predisposti dai gestori e provvede ad adeguare periodicamente il Piano di Installazione comunale.
8. Il Comune, in presenza di proposte di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla sussistenza di comprovati interessi storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, valuta congiuntamente e concorda con le parti interessate possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto a comprovate esigenze tecniche dei gestori del servizio.
9. In caso di nuove installazioni vicine ad altre esistenti, nel raggio di mt 100, il RUP invita i gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la sommatoria dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8.7.2003.
10. Le concessioni di aree comunali all'interno del Piano di Installazione Comunale sono regolate da apposita convenzione con la quale si prevede la corresponsione di un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato e fissato da apposita delibera di giunta, da impiegarsi per lo svolgimento delle campagne di controllo e monitoraggio o per la divulgazione di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico. Lo stesso canone annuale dovrà tenere in debita considerazione sia la tipologia di Licenza del Gestore richiedente, sia le dimensioni dell'area da locare.
11. L'insediamento di nuovi impianti radio e televisivi viene consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 D. Lgs 285/1992, salvo comprovate esigenze di servizio. In ogni caso, nella definizione dei contenuti dei piani dovranno considerarsi, quanto all'emittenza radiotelevisiva, le previsioni degli strumenti di pianificazione settoriale approvati dallo Stato alla luce dell'ordinamento delle telecomunicazioni. Resta fermo l'obbligo degli operatori di conformare scrupolosamente la propria condotta ai principi ed alle regole di comportamento sanciti dall'art. 42, c. 1, D. Lgs 177/2005.
12. Il Comune rigetta le domande in contrasto con le prescrizioni previste dal Piano di localizzazione comunale.

#### **Art. 5 - Procedure autorizzatori**

1. Gli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 259 del 2003, consolidato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 70/2012, e le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 14/2006, paragrafo "A- Procedure autorizzative" disciplinano l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento nonché la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi.
2. Per impianti con potenza superiore ai 20 Watt al connettore d'antenna e per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, assoggettati alla presentazione di SCIA, il soggetto interessato deve produrre contestualmente all'istanza o alla presentazione della SCIA la documentazione di cui all'allegato A o B del presente regolamento.

3. Gli impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a SCIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni. La SCIA deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 13 - Modello B del Codice e deve essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.
4. Ogni istanza, finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, deve essere accompagnata dalla documentazione sotto riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile – area, edificio preesistente, impianto, - su cui si intenda realizzare l'installazione:

**a) Caratteristiche del sito e dell'impianto**

**a.1)** Progetto dell'impianto in scala 1:100 o 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);

**a.2)** Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;

**a.3)** Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

**a.4)** Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;

**a.5)** Cartografia aggiornata in scala 1:2000, (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto della cartografia relativa alle Zone di PRG), che comprenda tutto il territorio nel raggio di 300m dall'impianto e indichi tutti i fabbricati presenti in un raggio di 300m dalla stazione radio base, individuata con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico), la destinazione d'uso e le relative aree di pertinenza. Questo affinché in sede istruttoria si possa valutare la compatibilità delle caratteristiche tecniche dell'impianto progettato, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, con le caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico circostante rivenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si deve tenere conto, tra l'altro, delle prospettive di edificazione ex novo, di recupero dell'esistente e di sopraelevazione fondate sulle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. Ove l'impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della presentazione dell'istanza o della SCIA ma possa apparire incompatibile con la situazione potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, l'operatore ha facoltà di acquisire comunque il titolo di legittimazione previa sottoscrizione di un atto d'obbligo che preveda sia le modifiche strutturali e funzionali da apportare all'impianto in concomitanza con le previste trasformazioni edilizie e territoriali, sia la relativa scansione temporale;

**a. 5 bis)** planimetria riportante tutti gli impianti esistenti e funzionali nel raggio di 100 metri;

**a. 6)** Relazione tecnica di sintesi dell'intervento proposto, con i seguenti contenuti:

- descrizione sintetica dell'intervento;
- riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto;
- indicazione dei valori di campo elettrico generati in corrispondenza degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
- descrizione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.

Inoltre, per antenne da installare su edifici:

**a. 7)** Planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura.

Qualora l'impianto sia proposto in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ma non vietata ai sensi dell'art. 5 comma 3), e ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente (P.P.T.R) il gestore dovrà inoltre allegare:

**a. 8)** Documentazione prevista ai sensi di legge per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Andria entro i termini previsti dal D. Lgs

42/2004 costituisce provvedimento separato e preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

**b)** Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:

**b.1)** banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

**b.2)** scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);

**b.3)** direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento o, in alternativa, potenza complessiva massima per ogni sistema implementato per ogni direzione di puntamento;

**b.4)** diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;

**b.5)** relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;

**b.6)** valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;

**b.7)** valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, il soggetto deve produrre la seguente documentazione:

**a)** copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;

**b)** copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la società richiedente il titolo autorizzatorio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto;

**c)** dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità ai sensi del D. M. 37/2008 e del D. M. poste e telecomunicazioni 314/1992;

**d)** certificazione per il rispetto della legge quadro sull'inquinamento acustico rilasciata da tecnico competente, ai sensi della L. n. 447/1995;

**e)** atto di impegno alla corretta manutenzione del sito e al ripristino dello stato dei luoghi dopo la disattivazione dell'impianto.

5. L'omessa produzione, in sede di presentazione della domanda, anche di uno solo dei documenti da allegare ai sensi del precedente comma, comporta la reiezione della domanda medesima, salvo i casi di mere irregolarità sanabili su richiesta dell'ufficio.

6. Le istanze dovranno pervenire al S.U.A.P. della Città di Andria, quest'ultimo, entro 5 giorni dal protocollo della pratica di autorizzazione e/o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a comunicare copia della stessa pratica edilizia ai competenti Settori comunali: Ambiente, S.U.E. ed al Settore Pianificazione del Territorio, in caso di intervento su immobile comunale, anche al Settore Patrimonio, convocando una conferenza di servizi da tenersi entro 10 giorni dal protocollo della istanza, ad esclusione degli impianti di potenza inferiore a 5 W e di quelli che seguono la procedura prevista dall'art.87/Bis del D. Lgs 259/2003.

7. A seguito delle decisioni prese durante la stessa conferenza, il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. La decorrenza dei termini relativi al conseguimento del silenzio/assenso di cui al D. Lgs 259/2003 e successive modifiche, riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Nel caso in cui l'Amministrazione interessata esprima, a seguito della conferenza di servizi, motivato dissenso, il responsabile del procedimento comunica lo stesso al richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

In caso non ci siano richieste di documentazioni integrative, vige il silenzio/assenso per la pratica in esame qualora previsto da normativa vigente, o viene emesso il titolo autorizzatorio.

Le istanze di autorizzazione e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui in precedenza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

I giorni si riducono a 30 in caso di istanze relative ad impianti con potenza al connettore di antenna inferiore a 5W.

8. Il titolo autorizzatorio sostituisce a tutti gli effetti il titolo edilizio di cui al DPR. n. 380/2001.

9. L'installazione degli impianti provvisori è autorizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo "A.4." del regolamento regionale n. 14 del 2006. In particolare è possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
  - b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
  - c) copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati.
- Nel caso sub a) il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al settimo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento; nei casi sub b) e c) il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell'ipotesi sub b) e rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell'ipotesi sub c).

Le procedure di legittimazione degli impianti soggiace esclusivamente alla disciplina dettata dal presente paragrafo; deve intendersi posta nel nulla e comunque inapplicabile la disciplina dettata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 20 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo per l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento". Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti mobili temporanei radiofonici e televisivi, regolati dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 177/2005, in caso di eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza.

10. L'installazione dei microimpianti è autorizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo "A.5." del regolamento regionale n. 14 del 2006.

### **Art. 6 - Messa in esercizio dell'impianto**

1. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito. Gli impianti soggiacciono alle disposizioni di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non derogate dalle disposizioni del Codice, ivi incluse le prescrizioni relative alla sicurezza dei cantieri di cui al Decreto Legislativo 09 Aprile 2008.
2. Ultimati i lavori di installazione dell'impianto autorizzato, il gestore comunica immediatamente al Comune – SUAP, l'effettiva data di entrata in esercizio dell'impianto.
3. Alla comunicazione di cui al comma precedente deve essere allegata la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 Luglio 2003 o dall'eventuale normativa di settore
4. successiva.
5. L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di

qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003 e del presente regolamento. Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dall'art.6. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime. I risultati di detta indagine, riportati da ARPA Puglia in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune interessato ed all'operatore. La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime.

### **Art. 7 – Divieti**

1. L'art. 10 comma 1 L.R. n. 5/2002 indica le strutture e gli edifici, quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido, sulle quali è in ogni caso vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile.
2. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno, gli impianti non possono superare i limiti prescritti nell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.
3. E' soggetta alla preventiva acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso previsti dall'ordinamento da parte degli Enti preposti e alle condizioni e/o prescrizioni ivi eventualmente apposte, la localizzazione degli impianti nelle zone soggette a regime di tutela.

### **Art. 8 - Collaborazione all'aggiornamento del catasto comunale**

1. Alla data di adozione del seguente Regolamento Comunale, il comune di Andria è dotato di un proprio catasto comunale delle sorgenti elettromagnetiche. Tale catasto dovrà essere aggiornato annualmente. Le modifiche al Piano di Zonizzazione dovranno essere effettuate dal Settore Ambiente, previa comunicazione del S.U.A.P.
2. I gestori sono tenuti a comunicare al Comune e ad ARPA ogni variazione di proprietà degli impianti o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro dismissione ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi. Nella comunicazione dovranno essere evidenziate tutte le caratteristiche necessarie all'aggiornamento del catasto comunale
3. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002 e al Regolamento regionale n. 14 del 2006, paragrafo "E", il Comune, collabora alla formazione e all'aggiornamento del catasto regionale.

### **Art. 9 - Obblighi normativi e compatibilità generali**

1. In tutte le fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti di cui al presente regolamento, sono soggetti all'osservanza delle disposizioni generali in materia ed in particolare delle seguenti disposizioni normative: D.M. 37/08, DPR 447/91, L. 818/84, DPR 547/55, D. Lgs 81/2008, DM n. 314/1992, L. 447/95 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, e comunque della vigente normativa di settore. Inoltre, tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, nel rispetto del D. Lgs n. 285 del 1992, Codice della Strada e Regolamento di attuazione.
2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.
3. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

### **Art. 10 - Vigilanza e controllo**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalla Polizia Municipale - Nucleo Ecologia, che si avvale del supporto tecnico dell'ARPA, nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Il comune di Andria utilizzerà le centraline per le misurazioni in continuo dei valori di campo elettromagnetico; tali misure dovranno essere effettuate nell'arco temporale minimo di mesi 6 affinché il risultato ottenuto possa essere attendibile relativamente alle medie dei valori di fondo di campo elettromagnetico.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale da chiedere nei tempi dovuti ad ARPA Puglia.
4. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 o dalla successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
5. In caso di superamento dei limiti di esposizione il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C dello stesso DPCM.
6. Per i siti non a norma si applicano, inoltre, le disposizioni di cui ai paragrafi "D1 – Riduzione a conformità" e "D2 – Piani di risanamento" del Regolamento regionale n. 14 del 2006.  
Per gli impianti radiotelevisivi per i quali si riscontri il ricorrente superamento dei limiti di cui all'art. 4 L. n. 36/2001 il Comune - Settore Ambiente, entro 15 giorni dall'ultimo accertamento, chiede alla Regione di attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale n. 14 del 2006, paragrafo "D2", commi 4 e seguenti, per il trasferimento degli impianti stessi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 28 comma 7 del D.Lgs. n. 177/2005.
7. **"Ai sensi dell'art. 174 del trattato UE e ai sensi dell'articolo 12 comma 6 della Legge Regionale n. 5/2005 e del punto G3 – vigilanza e controllo – l'Ente dell'esercizio delle attività di controllo ambientale annuale pone i relativi oneri, commisurati sulla base del tariffario adottato dalla Giunta Regionale e in mancanza determinati (oneri) dalla Giunta Municipale a carico dei titolari degli impianti".**

#### **Art. 11 – Sanzioni**

1. Il Comune - Settore Ambiente, per il tramite della Polizia Municipale, nell'ambito della Vigilanza di cui all'art. 10, applica il regime sanzionatorio previsto dall'art.13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative, che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni saranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale con apposita previsione di capitolo in entrata, di competenza del Settore Ambiente, per la gestione delle attività di monitoraggio ambientale.

#### **Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Si applica il presente Regolamento e tutte le prescrizioni nello stesso contenute a tutti i procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:
  - **Modello A** – Istanza di autorizzazione – conforme all'allegato n. 13 del D. Lgs n. 259 del 01 agosto 2003 e modificata dal D. Lgs/ 70/2012;
  - **Modello B** - SCIA – conforme all'allegato n. 13 del D. Lgs n. 259 del 01 agosto 2003 e modificata dal D. Lgs n. 70/2012.
  - **Schema di Contratto Standard.**

**Al Dirigente SUAP**

**e p. c. Al Dirigente SUE**

**Al Dirigente Settore Ambiente e Mobilità**

**ALLEGATO A**

***Modello A Istanza di autorizzazione***

Il sottoscritto ..... nato a ..... il  
.....  
residente a ..... via ..... n. .... nella sua qualità di  
..... della Società .....  
con sede in via ..... n. ....

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla Legge 22.2.2001 n. 36

- Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
- Descrizione del terreno circostante.
- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
  - edifici posti in vicinanza del sito;
  - conformazione e morfologia del terreno circostante;
  - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.  
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più ettagliata).
  - Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.  
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito.

Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito).

Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo. Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo

commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
  - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
  - Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
  - Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. Mappe del territorio circostante all'impianto.
- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
  - Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:  
 "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36.
- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

**Al Dirigente SUAP**

**e p. c. AL Dirigente SUE**

**Al Dirigente Settore Ambiente e Mobilità**

**ALLEGATO B**

***Modello B  
Segnalazione Certificata di inizio attività  
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt)***

Il sottoscritto ..... nato a ..... il

.....

residente a ..... via ..... n. .... ..nella sua qualità  
di ..... della Società .....

con sede in via ..... n. ....

COMUNICA – CHIEDE

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. Allega alla presente istanza Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).

- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

## **ALLEGATO C**

### *Schema di Contratto Standard*

**OGGETTO: Contratto di concessione dei siti comunali in ambito urbano individuati di intesa per la localizzazione di impianti di comunicazioni elettroniche.**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, redatta in tre originali, una per ciascuna delle parti contraenti e una per l'Ufficio del Registro,

### **TRA**

Il **Comune di Andria** C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche "**concedente**", legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Dirigente del Settore Patrimonio, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta;

### **E**

la Società \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche "**concessionario**", con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, capitale sociale € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), P.I. \_\_\_\_\_, R.E.A. \_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in persona del Procuratore Speciale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della Società in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, giusta procura speciale del \_\_\_\_\_ registrata il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ per atto del \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_;

e congiuntamente di seguito denominate anche "Parti"

### **PREMESSO CHE**

– il Comune di Andria ha adottato il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (PZE) ai sensi della L. 36/2001, della L.R. 5/2002 e del R.R. 14/2006 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 23.12.2013 ed il conseguente Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza

compresa tra 0 Hz e 300 GHz e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, giusta approvazione del consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

– il Concessionario, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha formulato alla Città di Andria formale richiesta di disponibilità di un immobile di proprietà comunale per la realizzazione, all'interno di specifiche aree di interesse nel territorio comunale, di un impianto di comunicazioni elettroniche con sistema \_\_\_\_\_ nella banda \_\_\_\_ – \_\_\_\_ GHz;

– al fine di verificare la compatibilità delle localizzazioni proposte con le previsioni del Piano di Localizzazione comunale, il Comune di Andria ha ritenuto opportuno convocare uno specifico incontro, tenutosi presso la sede \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_;

– nell'ambito del suddetto incontro lo stesso Comune di Andria e il Concessionario hanno condiviso la necessità di pervenire, anche a seguito di sopralluoghi da effettuare congiuntamente, alla individuazione di ulteriori siti di interesse, nel rispetto delle previsioni del Piano Comunale;

– il Concessionario, a seguito dell'analisi dello stesso Piano, ha individuato quali siti comunali di interesse la \_\_\_\_\_ e il/lo \_\_\_\_\_;

– a seguito dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche effettuate congiuntamente con il Comune di Andria, il Concessionario ha confermato l'interesse per i siti comunali di seguito elencati e, contestualmente, ha chiesto alla stessa città di procedere con la successiva fase di contrattualizzazione, comunicando la disponibilità a sottoscrivere un regolare contratto di locazione riconoscendo un canone annuo di € 12.000,00 (dodicimila/00), per singolo sito;

- che con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la G.M. ha conferito incarico al Dirigente del \_\_\_\_\_ per la sottoscrizione del contratto di concessione il cui schema è stato contestualmente approvato, con la determinazione del canone di concessione;

- che l'utilizzazione definitiva dell'area è sottoposta all'ottenimento di permessi, autorizzazioni e nulla osta tecnici e sanitari in conformità alle vigenti leggi applicate sul territorio Nazionale, Comunale e/o Regionale per l'uso in oggetto e di cui all'art. 2;

tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

### **ART. 1 – CONDIZIONI SOSPENSIVE E REVOCA**

Le parti danno atto che l'efficacia della presente convenzione è subordinata all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta di cui in premessa.

Il Concedente si impegna, per quanto di propria competenza e responsabilità, a rilasciare le necessarie autorizzazioni compatibilmente con la completezza delle richieste per le finalità previste dal presente contratto ed esposte al seguente art. 6.

Il Concedente ha facoltà di revocare la presente concessione, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario dandone comunicazione al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

## **ART. 2 – OGGETTO**

Il Concedente, nella sua qualità di proprietario, dà in concessione al Concessionario, che accetta, l'area identificata in catasto al fg. \_\_\_\_ all. \_\_\_\_, part. \_\_\_\_ del Comune di Andria, ivi compreso l'accesso, passaggio dei cavi necessari per il collegamento fra le apparecchiature, antenne o utenze eventualmente occorrenti, in seguito indicato come "immobile", così come riportato nella planimetria allegata sotto la lettera "A".

L'immobile concesso sarà utilizzato per l'installazione, a carattere definitivo, di un impianto di comunicazioni elettroniche con sistema \_\_\_\_\_, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 6.

Il Concedente garantisce al Concessionario la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile dato in concessione o da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

L'accesso del Concessionario al sito interessato dalla installazione dell'impianto di telefonia avverrà così come riportato nelle tavole \_\_\_\_ e \_\_\_\_ del Progetto Architettonico di cui alla planimetria allegata sotto la lettera "A".

Il Concedente conferma che sull'immobile di cui trattasi non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Concessionario.

Il Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata sino all'esaurimento della sua efficacia, in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui alla presente concessione.

### **ART. 3 – DURATA E DECADENZA**

La concessione ha la durata massima di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il Concedente consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente dalla presente concessione in qualsiasi momento, effettuandone comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

### **ART. 4 – CANONI**

Il canone di concessione è convenuto, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in € 12.000,00 (dodicimila/00) annui, per singolo sito **e per titolo concessorio relativo a nuove installazioni**, da corrispondere in una unica soluzione anticipata, oltre IVA di Legge se dovuta, da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente del Tesoriere comunale Banca \_\_\_\_\_ IBAN – \_\_\_\_\_, in favore del Comune di Andria (BT).

Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% della variazione, verificatasi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge 392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente Contratto. In ogni caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta giorni dal termine convenuto, il Concedente avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione di diritto del contratto soltanto dopo che siano intercorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa diffida ad adempiere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **ART. 5 – MANUTENZIONE IMMOBILE**

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'area oggetto del presente contratto, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l'attività descritta dall'articolo successivo.

### **ART. 6 – DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

Il Concedente prende atto che l'immobile concesso sarà utilizzato dal Concessionario per la installazione e gestione di un impianto di comunicazioni elettroniche con sistema \_\_\_\_\_, comprensiva di tutte le necessarie strutture e apparecchiature \_\_\_\_\_.

Il Concessionario, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere l'immobile oggetto della presente concessione idoneo allo scopo per il quale viene concesso in uso, ivi compresa la posa e il mantenimento di tutti i cavi funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nella presente concessione ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

È concessa, inoltre, al Concessionario la facoltà di eseguire tutte le opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (come inferriate, reti parasassi, sistemi di allarme, ecc.).

Il Concessionario dichiara che l'impianto sarà realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di Legge vigenti e a regola d'arte.

Al termine del contratto, il Concessionario si obbliga, a propria cura e spesa e nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione di tutti gli impianti tecnologici e logistici, ivi comprese le strutture di sostegno e quant'altro ostacoli la normale fruizione dell'area oggetto di concessione senza alcuna pretesa di indennizzo per eventuali migliorie.

#### **ART. 7 – COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE**

Il Concessionario si obbliga ad ospitare altro operatore su indicazione del Concedente senza nulla pretendere da quest'ultimo e lasciando la facoltà al Concedente di stabilire i criteri per la manutenzione del sito di proprietà del Comune di Andria nel rispetto di quanto previsto espressamente dal Decreto Legislativo n.259 del 1 agosto 2003, "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", nonché dalla Normativa vigente in materia.

Resta inteso che, l'impianto del nuovo gestore sarà autorizzato solo dopo presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli del Concessionario.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso dell'immobile e dalla realizzazione e utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tale fine, il Concessionario dichiara di aver stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea Polizza Assicurativa contro i danni derivanti da rischio concessorio e responsabilità civile generale verso i terzi, così come alla polizza assicurativa che qui si allega alla lettera "B".

La violazione e l'inosservanza del Concessionario a norme regolamentari nazionali, regionali e comunali in materia di comunicazioni elettroniche determinerà l'ipotesi di grave inadempimento e, quindi, la possibilità di risoluzione, ipso iure, del rapporto di concessione.

### **ART. 9 – REGISTRAZIONE**

Tutte le spese relative alla stipula e registrazione del presente Contratto saranno sostenute integralmente dal Concessionario che provvederà allo svolgimento delle relative incombenze e sosterrà anche tutte le spese richieste per la registrazione.

### **ART. 10 – DOMICILI CONTRATTUALI**

A tutti gli effetti della presente concessione le parti eleggono domicilio in:

Per il Concedente: Comune di Andria - Via \_\_\_\_\_ - 76123 Andria (BT), legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Patrimonio \_\_\_\_\_.

Per il Concessionario: \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_.

### **ART. 11 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà competente il Foro di Trani, salvo che per le controversie attinenti in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1 della presente convenzione, che sono attribuite alla Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Andria, lì \_\_\_\_\_

**p. IL COMUNE DI ANDRIA**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**p. IL CONCEDENTE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE**

Le parti, previa rilettura delle clausole di cui agli artt. 1, 2, 4, 6, 7 e 8, dichiarano espressamente di accettarle.

**p. IL COMUNE DI ANDRIA**

\_\_\_\_\_

**p. IL CONCEDENTE**

\_\_\_\_\_

Allegati:

All. A: - Copia planimetria con delimitazione dell'area e degli accessi;

All. B: - Copia Polizza Assicurativa.